



COMUNE DI MEDICINA
(Città Metropolitana di Bologna)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E LA
GESTIONE DELLE AREE ADIBITE AD ORTI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 24/07/2018 e modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 27/09/2018**

Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)
Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222
www.comune.medicina.bo.it - urp@comune.medicina.bo.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E LA GESTIONE DELLE AREE ADIBITE AD ORTI

Art.1 Finalità

L'Amministrazione comunale di Medicina destina ad orti sociali appezzamenti di terreno di proprietà comunale a favore di cittadini residenti nel Comune.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito dei servizi indirizzati alla promozione della sostenibilità e della sensibilità ambientale, con la finalità di migliorare il benessere delle persone.

L'istituzione di aree destinate ad orti rappresenta un servizio di solidarietà che si prefigge lo scopo di :

- Promuovere la partecipazione alla vita sociale del territorio in contrasto con i fenomeni di isolamento sociale;
 - Sostenere la crescita culturale attraverso l'integrazione tra generazioni
 - Favorire azioni tese a valorizzare i principi di solidarietà, valori e stili di vita collaborativi
- In nessun caso è consentito l'utilizzo degli orti per attività a scopo di lucro.

Art.2 Zone ortive

Il Comune di Medicina ha adibito a zone ortive un appezzamento di terreno situato in via delle Fragole. L'area consiste di n. 18 lotti di m. 6x5 ciascuno, prioritariamente destinati agli anziani, studenti e disoccupati.

L'eventuale istituzione di nuove aree da destinare ad orti sarà approvata dalla Giunta Comunale.

Art.3 Soggetti ammessi e requisiti

I requisiti necessari per l'assegnazione dell'area ortiva sono i seguenti:

- a)Residenza nel Comune di Medicina;
- b)Essere studenti o disoccupati con un'età compresa tra il 18 ed i 35 anni (i 35 anni non devono essere compiuti al momento della presentazione della richiesta e non costituiscono causa di decadenza se raggiunti nel periodo di assegnazione della zona ortiva);
- c)Essere pensionati con un'età superiore ai 60 anni compiuti;
- c1) essere rimasti privi di lavoro per ragioni diverse dalle dimissioni volontarie ed avere un'età superiore ai 50 anni compiuti;
- d)Non avere la disponibilità, a qualsivoglia titolo, di terreni coltivabili ad orto;
- e) non avere situazioni di morosità nei confronti del Comune di Medicina, o degli Enti che gestiscono servizi per conto del Comune di Medicina.

Art.4 Modalità di assegnazione

La domanda di concessione deve essere presentata all'Ufficio Servizi Scolastici e Politiche Sociali del Comune di Medicina.

L'assegnazione sarà effettuata dal Responsabile del servizio mediante un provvedimento di concessione sulla base dell'ordine di presentazione delle domande. Il possesso dei requisiti dovrà sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere all'atto dell'assegnazione. In presenza di domande, almeno 5 orti saranno riservati alla categoria al punto b).

Qualora non vengano assegnati tutti i lotti per mancanza di richieste idonee, l'Amministrazione si riserva anche previa modifica del presente Regolamento d'integrare il bando per procedere ad ulteriori assegnazioni.

Art.5 Durata della concessione

La concessione dell'area adibita ad orto ha validità per anni 2 (due).

E' concesso un solo orto a nucleo familiare intendendo per tale il nucleo di persone anagraficamente conviventi.

Entro il 30 settembre dell'anno di scadenza della concessione, gli assegnatari possono richiedere il rinnovo della stessa, per una medesima durata, previa verifica del permanere dei requisiti.

Non è ammesso il rinnovo tacito.

Art. 6 Cessazione e Revoca delle concessioni

La revoca dell'assegnazione avviene in caso di:

- Morte: è data facoltà ad un erede di subentrare, previo consenso scritto degli altri e previa richiesta formale agli uffici competenti e verifica dei requisiti di cui all'articolo 3;
- Rinuncia scritta dell'assegnatario indirizzata all'Amministrazione Comunale;
- Grave e sistematica inosservanza del presente regolamento. La revoca sarà preceduta da un richiamo scritto;
- Qualora venga accertato lo stato di abbandono dell'area assegnata;
- Al termine del secondo rinnovo (dopo 4 anni) in presenza di liste d'attesa;
- In caso di dichiarazioni non veritiere di cui all'articolo 3.

Allo scadere della concessione, l'assegnatario deve restituire l'orto nelle medesime condizioni nelle quali l'ha ricevuto. Sono vietati rimborsi spese da parte del Comune e/o subentrante.

Art. 7 Doveri degli assegnatari

Allo scopo di garantire a tutti una esperienza positiva, gli assegnatari degli orti sono tenuti a rispettare le seguenti norme:

- Gli orti devono essere coltivati personalmente dagli assegnatari: non possono essere ceduti ad altri, né in affitto, né sotto altra forma d'uso;
- E' vietato ampliare, modificare e recintare l'orto assegnato;
- E' vietato realizzare qualunque tipo di struttura fissa (capanni, serre e similari);
- Gli orti devono essere coltivati direttamente dagli assegnatari (in caso di temporanea impossibilità a condurre l'orto, l'assegnatario deve comunicare all'ufficio le generalità del familiare che subentra, se diverso dal coniuge);
- E' vietato ogni scopo di lucro; la produzione degli orti è di esclusiva pertinenza dell'assegnatario e non potrà in alcun modo essere commercializzata;
- E' vietato allevare, tenere o portare animali all'interno dell'orto e dell'intero appezzamento;
- E' vietata la coltivazione di piante ed ogni altra lavorazione che possano danneggiare i vicini assegnatari;
- E' vietato usare diserbanti o prodotti fitosanitari, pesticidi e fertilizzanti di natura chimica o per i quali è richiesta specifica abilitazione.
- E' possibile utilizzare per l'irrigazione solo l'acqua proveniente dall'allacciamento predisposto dall'Amministrazione, mediante l'uso del tubo e di irrigatori mobili, evitando la creazione di accumuli di acqua in loco;
- Non è possibile utilizzare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi;
- Non è consentito tenere nei lotti e negli spazi comuni oggetti diversi da quelli necessari per la coltivazione dell'orto;
- E' obbligatorio tenere pulite ed in buono stato le parti comuni;
- I rifiuti devono essere raccolti a cura degli assegnatari negli appositi contenitori predisposti;

- E' vietato accendere fuochi;
- E' vietato installare bombole a gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro elemento che possa costituire pericolo per l'incolumità propria o altrui.

In ogni caso, è necessario rispettare le ordinarie norme di convivenza e di reciproca collaborazione.

Art. 8 Modalità di gestione

Gli assegnatari, pena la decadenza, entro giorni 30 dovranno costituirsi in una Associazione avente come scopo il controllo e la verifica della gestione delle aree ortive.

Possono far parte dell'Associazione solo gli assegnatari delle singole aree.

Per la gestione dell'area degli orti l'Associazione dovrà garantire la costituzione di un Comitato di gestione eletto dall'assemblea degli assegnatari e di un Presidente.

Il comitato sarà composto da 3 membri, compreso il Presidente, e resterà in carica due anni. Decadono automaticamente anche dalla carica coloro che cessano o decadono dalla concessione.

A seguito dell'assegnazione dei lotti, l'Associazione collaborerà con l'Amministrazione comunale per la definizione del progetto, per la realizzazione fattiva degli orti ed eventuali iniziative.

Il Presidente dell'associazione e il Comitato di gestione relazionano periodicamente all'Amministrazione, vigilano sul rispetto della presente disciplina, segnalano con la massima tempestività le violazioni all'Ufficio Servizi Scolastici e Politiche Sociali che provvederà ad avvisare, previa verifica dei fatti, il diretto interessato con un richiamo scritto.

Qualora questi non dia corso a quanto richiesto in 20 giorni, si procede alla revoca dell'assegnazione tramite apposita determinazione.

Art. 9 Quota forfetaria

L'utilizzo dell'orto è gratuito. All'atto dell'assegnazione, l'assegnatario corrisponde all'Amministrazione Comunale una cifra forfetaria di euro 100 a titolo di concorso alle spese di gestione.

I costi delle utenze per la fornitura di acqua irrigua e eventuale energia elettrica, nonché le potature degli alberi, sono a carico dell'Amministrazione comunale.

Art.10 Controlli e verifiche

Le competenze per i controlli e le verifiche di ogni genere sono individuati nelle figure dei Vigili del Corpo della Polizia Municipale e nei tecnici dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 11 Responsabilità

L'Amministrazione Comunale declina qualsiasi responsabilità civile o penale su eventuali danni o incidenti a persone o cose nell'ambito dell'attività ortiva. Questa dovrà essere coperta dall'assicurazione che l'Associazione sarà tenuta a fornire ai propri soci/assegnatari.

Art.12 Norme transitorie

Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale, sentito il Comitato di gestione dell'Associazione, sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base all'entrata in vigore di nuove disposizioni.